



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Roma Capitale

Roma, 28/09/2018

Prot. n. 2018/2669 /DRC

DETERMINA DI REVOCA

del provvedimento di aggiudicazione prot. 2017/2027/DRC-STE del 04/08/2017 di cui alla "Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la rifunzionalizzazione del compendio demaniale sito in Roma, Via Salaria 909/911/913, per le esigenze della Guardia di Finanza e Dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli". CUP: G87B16000690001 CIG: 7039464D73.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE

in virtù dei poteri attribuiti dall'art. 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1 febbraio 2017 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017, nonché dagli artt. 2 e 4 della Determina n. 76 prot. 2017/2681/DIR del 23/02/2017

PREMESSO CHE:

- con determina a contrarre prot. 2017/5833/DRC-STE del 05/04/2017 l'Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei "Servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la rifunzionalizzazione del compendio demaniale sito in Roma, via Salaria 909/911/913, per le esigenze della Guardia di Finanza e delle Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", per un importo a base di gara pari ad € 530.566,17 al netto di IVA e oneri di legge, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 3, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
- il bando di gara è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, avviso GUUE N. 2017/S 071-135971 del 11/04/2017 e sulla G.U.R.I. – V Serie speciale Contratti Pubblici n. 45 del 19/04/2017;
- all'esito della gara, con determina prot. 2017/2027/DRC-STE del 04/08/2017, la Stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto al Raggruppamento Temporaneo tra le società INTEGRA AES S.R.L. (mandataria) e INTERPLAN SECONDA S.R.L. (mandante), per l'importo totale di € 304.545,00 al netto di IVA e oneri di legge. La medesima determina di aggiudicazione specificava che "ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace



Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail: 0650516076

e-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it

pec: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it

solo in seguito all'esito positivo della verifica sul possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, dallo stesso dichiarati in sede di gara";

- la Stazione appaltante con nota prot. n. 2017/2442/DRC-STE del 05/09/2017 ha avviato le prescritte verifiche dei requisiti in capo al RTP aggiudicatario, chiedendo di trasmettere la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione, di cui all'art. 83, co. 1, lettere a), b) e c) D.Lgs. 50/2016, tra cui quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
- il Disciplinare di gara, tra l'altro, all'art. 11 ("Soggetti ammessi alla gara"), pag. 7, stabiliva che "possono partecipare alla gara i soggetti espressamente indicati all'art. 46 co. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) in ragione della forma di partecipazione del concorrente", specificando altresì che "in caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 263 del 2 dicembre 2016"; nonché prevedeva all'art. 12 ("Requisiti di partecipazione"), pag. 7 e 8, che "i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria nonché di capacità tecniche e professionali previsti dalla vigente normativa ed ulteriormente dettagliati (...) nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016";
- il richiamato art. 4, comma 2, del D.M. 263/2016 prevede che "ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere: a) un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA";
- con successiva nota prot. n. 2017/2543/DRC-STE del 07/09/2017, la Stazione appaltante ha invitato il RTP aggiudicatario a trasmettere dettagliata documentazione in ordine a quanto già richiesto con la nota del 05/09/2018, sopra richiamata;
- in data 20/09/2017 il RTP INTEGRA AES con nota prot. n. RS-00372-17 ha trasmesso taluni documenti a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e con successiva nota del 05/10/2017 prot. RS-00418-17 ha comunicato di "voler acquisire ulteriore documentazione concernente i richiesti requisiti da trasmettere appena possibile";
- in sede di verifica, la Stazione appaltante ha riscontrato che nel Casellario società di ingegneria disponibile sul sito dell'ANAC, di cui al D.M. 263/2016, nell'elenco dei collaboratori della società INTEGRA AES S.r.l., risultano inseriti i seguenti soggetti, indicati nella domanda come "consulenti" della medesima società: Arch. ; dott. ; ing. ; ing. ; ing. ; ing. ; e nell'elenco dei collaboratori della società INTERPLAN SECONDA srl risultano inseriti i seguenti soggetti, indicati nella domanda come "consulenti" della medesima società: arch. ; arch. ;
- nelle more dello svolgimento delle verifiche, con ricorso notificato il 02/10/2017 innanzi al TAR Lazio (r.g. 9720/2017), il Raggruppamento Studio Valle Progettazioni S.r.l. (mandataria) - PRAS Tecnica Edilizia S.r.l. - l'ing. Paolo Bisogni (mandanti), secondo in graduatoria, ha impugnato l'aggiudicazione, censurando la mancata esclusione del RTP aggiudicatario, tra l'altro, per violazione del disciplinare di gara, con riferimento

alla pretesa mancanza di prova della sussistenza di un rapporto stabile, di natura subordinata o parasubordinata tra il geologo e le Società raggruppande (II motivo), nonché per violazione dell'art. 60 d.lgs. 50/2016 e del Disciplinare di gara, per aver il RTP aggiudicatario indicato i nominativi dei consulenti, senza specificare il rapporto contrattuale degli stessi con le due società raggruppate (III motivo);

- con nota prot. n. 2017/3897/DRC-STE del 17/10/2017 la Stazione appaltante ha richiesto al Raggruppamento aggiudicatario di far pervenire l'integrazione preannunciata inderogabilmente entro il 24/10/2017, specificando, tra l'altro, che "nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 comma 5 e 4 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016 dovrà essere acquisita tutta la documentazione comprovante i requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del Disciplinare di gara, dei seguenti soggetti indicati nel Gruppo di Progettazione quali 'consulenti': Geol. Arch. ing. Arch.
Arch. , Arch. Ing.
Ing. , Ing. e Ing. ,

OMISSIS

- con nota del 24/10/2017 il RTP aggiudicatario ha trasmesso documentazione integrativa, tra l'altro, relativa ai rapporti contrattuali con il Geologo dott. , sostenendo invece che nel Disciplinare non fosse previsto il requisito del 50% del fatturato annuo con riferimento ai consulenti esterni delle Società raggruppande, inseriti nel Gruppo di progettazione;

OMISSIS



- con provvedimento prot. 2018/1102/DRC del 09/02/2018, la Stazione appaltante pertanto ha disposto l'archiviazione del procedimento di revoca avviato con la nota prot. n. 2017/5461/DRC-STE in data 29/11/2017;
- successivamente è intervenuta la sentenza del TAR Lazio n. 2462 del 05/03/2018, passata in giudicato, che ha rigettato il ricorso del RTP Studio Valle progettazioni, statuendo, relativamente al rapporto tra il Geologo e il RTP, che: *“quanto alla stabilità di tale rapporto e al rispetto del requisito di cui all’art. 4 del DM 263/2016 (secondo cui il consulente su base annua deve aver fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA), va rilevato che sempre dal curriculum del geologo indicato dal RTI emergono, a differenza di quanto affermato nel ricorso, diverse prestazioni per indagini geologiche per INTEGRA AES s.p.a. anche risalenti nel tempo, l’ultima iniziata nel 2016 ed ancora in corso e altre nei periodi 2013-2014; 2010-2013, 2012 ecc.. Infine, la stazione appaltante ha riscontrato (doc. 32) che nel casellario società di ingegneria e professionali disponibile sul sito ANAC il geologo incaricato è inserito nell’organigramma della INTEGRA AES tra i suoi collaboratori. Sulla base di tali elementi deve ritenersi che il requisito di cui all’art. 4 del DM 263 del 2016, espressamente richiamata dall’art. 11 del disciplinare, sia in effetti soddisfatto”*;
- la medesima sentenza, invece, con riferimento agli altri soggetti indicati quali “consulenti” ha affermato che *“per quanto attiene alla questione della mancata dimostrazione del fatturato nei confronti della società INTEGRA AES superiore al 50% del fatturato annuo globale del consulente, va in primo luogo e in modo assorbente rilevato che tale doglianza è stata argomentata con riferimento alla asserita violazione dell’art. 4 del DM n. 263 del 2016, solo nelle successive difese (non notificate) ma non anche nel corpo del ricorso (...). La censura pertanto non può essere presa in considerazione”*;
- la Stazione appaltante, con nota prot. n. 2018/4298/DRC-STE del 02/05/2018, ritenendo confermata, anche in base alla pronuncia del TAR, la necessità di verificare il possesso del requisito di fatturato di cui all’art. 4 del D.M. cit. 263/2016 nei confronti dei soggetti indicati all’interno del Gruppo di Progettazione, quali consulenti delle società INTEGRA AES SRL e INTERPLAN SECONDA SRL, a conferma di quanto risultante dall’organigramma delle medesime società pubblicato nell’apposita sezione del portale dell’ANAC, ha nuovamente richiesto al RTP aggiudicatario di fornire la documentazione a comprova di tale requisito, concedendo il termine di 10 giorni;
- il Raggruppamento aggiudicatario non ha ottemperato alla richiesta, sostenendo, tra l’altro, con nota del 11/05/2018 di aver *“già fornito piena comprova dei requisiti richiesti in gara e dello spirare dei termini per la conclusione dell’iter di verifica”*;
- con nota prot. n. 2018/5168/DRC del 28/05/2018, la Stazione appaltante ha chiesto all’ANAC se le informazioni contenute nell’organigramma delle società di ingegneria, inserito nel Casellario ANAC, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. cit. 263/2016 e in particolare dall’art. 7 in tema di verifica dei requisiti, possano essere ritenute esaustive ai fini dell’accertamento del requisito di fatturato di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del medesimo decreto, senza necessità di ulteriori riscontri documentali, ovvero se sia possibile acquisire la documentazione eventualmente trasmessa alla medesima Autorità dalle società stesse ai fini dell’iscrizione nel Casellario;
- con nota prot. n. 51569 del 14/06/2018, l’ANAC, con riguardo alla prima domanda, ha rilevato che *“atteso che la verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, richiamato esplicitamente anche dal predetto art. 7, non può che avvenire per il tramite della Banca dati nazionale degli*

operatori economici, le previsioni di cui sopra devono intendersi nel senso che i dati in questione sono comunicati all'Autorità e inseriti nel Casellario delle società di ingegneria e professionali ma gli stessi possono essere utilizzati per la verifica dei requisiti solo a seguito dell'attivazione della Banca dati nazionale";

- nella citata nota, con riferimento alla richiesta di acquisire la documentazione trasmessa all'Autorità dalle società ai fini della loro iscrizione, l'ANAC ha rappresentato che *"nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale degli operatori economici, l'Autorità non ritiene opportuno avviare forme di collaborazione con le stazioni appaltanti che prevedano la messa a disposizione della documentazione fornita dagli operatori economici ai fini dell'iscrizione nel Casellario delle società di ingegneria e professionali";*
- con relazione prot. n. 6298 del 03/07/2018 il Responsabile del Procedimento ha confermato che dalla documentazione trasmessa dal Raggruppamento aggiudicatario non risulta comprovata la sussistenza di un rapporto di consulenza "su base annua", nei termini indicati dal citato art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. 263/2016, richiamato agli artt. 11 e 12 del Disciplinare, con riferimento ai seguenti soggetti indicati come "consulenti" nella domanda di partecipazione:
 - Arch. ' , indicato nella domanda di partecipazione quale consulente di INTEGRA AES, "Coordinatore della sicurezza CSP/CSE";
 - ing. , consulente di INTEGRA AES SRL, "Responsabile progettazione impianti meccanici e antincendio";
 - ing. ;, consulente di INTEGRA AES SRL, "Responsabile progettazione impianti elettrici";
 - ing. consulente di INTEGRA AES SRL, "Responsabile progettazione strutturale";
 - Ing. , consulente di INTERPLAN SECONDA SRL, "Responsabile del controllo della qualità";
 - Ing. , "Giovane Professionista";
- con nota prot. n. 2018/6634/DRC-STE del 13/07/2018 è stato comunicato al RTP INTEGRA AES l'avvio del procedimento per la revoca dell'aggiudicazione, per la mancata comprova da parte del Raggruppamento stesso del requisito di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016 con riferimento ai "consulenti" sopra individuati;

CONSIDERATO CHE

- con nota del 20/07/2018 RS-01385-18 il RTP INTEGRA, richiamando le note trasmesse nel corso della verifica dei requisiti e rinviando alle argomentazioni ivi svolte, ha ribadito, tra l'altro, di *"avere già fornito piena comprova dei requisiti richiesti in gara, in linea con quanto statuito al riguardo dalla sentenza del TAR Lazio n. 9720 del 5 marzo 2018"* e che *"risulta, inoltre, confermata la già segnalata reiterazione e abnorme dilatazione dell'iter di verifica, avuto riguardo al decorso dei termini di chiusura del procedimento";*
- con la medesima nota il Raggruppamento aggiudicatario ha chiesto di poter accedere, ai sensi della l. 241/1990, alla nota della Stazione appaltante prot. 2018/5168/DRC del 28/05/2018 e alla risposta dell'ANAC di cui alla nota 51569 del 14/06/2018, *"la cui conoscenza risulta necessaria e imprescindibile per interloquire nell'ambito del suddetto procedimento di revoca";*

- la Stazione appaltante ha accolto l'istanza di accesso agli atti presentata dal Raggruppamento, consegnando copia dei documenti richiesti in data 20/08/2018, come da verbale prot. 2018/7722/DRC di pari data;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- successivamente all'accesso agli atti di cui sopra, è pervenuta in data 14/09/2018 la nota del Raggruppamento aggiudicatario RS-01602-18 (prot. n. 8283 del 17/09/2018), nella quale sono ribadite le medesime argomentazioni di cui alle precedenti note;
- la Stazione appaltante, dopo aver proceduto a un ulteriore attento esame delle argomentazioni svolte dal Raggruppamento aggiudicatario nelle ultime note del 20/07/2018 e del 14/09/2018 e in quelle precedentemente acquisite nel corso del procedimento di verifica dei requisiti, ritiene che le stesse non possano essere condivise, non avendo il Raggruppamento aggiudicatario fornito piena prova di tutti i requisiti dichiarati e richiesti dal RUP come previsto dalla normativa di riferimento, per le ragioni di seguito esposte:
 - il Disciplinare di gara richiedeva espressamente, all'art. 11 sopra richiamato, il possesso dei requisiti prescritti nel D.M. cit. n. 263 del 2/12/2016, specificando che *"in caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 263 del 2 dicembre 2016"* (a mente del quale *"ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere: (...) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA"*);
 - con riferimento al Requisito di cui sopra il Raggruppamento aggiudicatario, a fronte di reiterate richieste, non ha fornito la documentazione idonea a comprovarne il possesso;
 - il TAR Lazio con la sentenza cit. n. 2462/2018, in ordine agli altri soggetti indicati quali "consulenti" nella domanda di partecipazione, si è limitato a statuire, in rito, che *"per quanto attiene alla questione della mancata dimostrazione del fatturato nei confronti della società INTEGRA AES superiore al 50% del fatturato annuo globale del consulente, va in primo luogo e in modo assorbente rilevato che tale doglianza è stata argomentata con riferimento alla asserita violazione dell'art. 4 del DM n. 263 del 2016, solo nelle successive difese (non notificate) ma non anche nel corpo del ricorso (...). La censura pertanto non può essere presa in considerazione"*;
 - inoltre, secondo quanto chiarito dall'ANAC con la citata nota prot. n. 51569 del 14/06/2018, le informazioni contenute negli organigrammi delle Società INTEGRA e INTERPLAN SECONDA, inseriti nel Casellario ANAC, non possono essere ritenute esaustive ai fini dell'accertamento del requisito di fatturato di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del medesimo Decreto, rendendosi quindi necessari ulteriori riscontri documentali a dimostrazione del requisito stesso. Riscontri che, come detto, il Raggruppamento aggiudicatario, più volte sollecitato, non ha fornito;
 - in disparte qualsiasi considerazione circa la complessità del procedimento in discorso, la Stazione appaltante, a tutela dell'interesse pubblico e anche di quello del Raggruppamento INTEGRA AES, ha ritenuto opportuno dapprima attendere la pronuncia di merito del TAR Lazio sul ricorso del RTP Studio Valle Progettazioni e, successivamente, anche a fronte del rifiuto del Raggruppamento di fornire la documentazione richiesta, acquisire un riscontro dell'ANAC;

- risulta dunque confermato che dalla documentazione trasmessa dal Raggruppamento aggiudicatario non è comprovata la sussistenza di un rapporto di consulenza "su base annua", nei termini indicati dal citato art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. 263/2016, richiamato agli artt. 11 e 12 del Disciplinare, con riferimento ai seguenti soggetti indicati come "consulenti" nella domanda di partecipazione:

- Arch. _____ indicato nella domanda di partecipazione quale consulente di INTEGRA AES, "*Coordinatore della sicurezza CSP/CSE*";
- ing. _____, consulente di INTEGRA AES SRL, "*Responsabile progettazione impianti meccanici e antincendio*";
- ing. _____, consulente di INTEGRA AES SRL, "*Responsabile progettazione impianti elettrici*";
- ing. _____ consulente di INTEGRA AES SRL, "*Responsabile progettazione strutturale*";
- Ing. _____, consulente di INTERPLAN SECONDA SRL, "*Responsabile del controllo della qualità*";
- Ing. _____ "*Giovane Professionista*";

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni di cui sopra, alla revoca del provvedimento di aggiudicazione 2017/2027/DRC-STE del 04/08/2017;
- di procedere alla comunicazione dell'avvenuta revoca al Raggruppamento aggiudicatario, avente come mandataria la società INTEGRA AES, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016;
- di procedere altresì a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela secondo la normativa vigente.

Il Direttore
Antonio Ottavio Ficchi



